Comune di Cantello

Piazza Monte Grappa, 1
21050 - Cantello (VA)

P.I. 00404280125 C.F. 00404280125

Capitolato speciale di Polizza “Elettronica All Risks”

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2021

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione
L'Ente contraente.

Apparecchio / macchina
L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.

Apparecchiature elettroniche
Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici ovunque posti, anche all'aperto per loro natura e specifica destinazione d'uso:

a) di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, router, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
b) di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, impianti semaforici, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche);
c) per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
d) di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radio-ricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
e) audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
f) di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non.
Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computer portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc.) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

Archivi
L'insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Attività
Esercizio dell'Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker
Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Conduttori esterni
L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile
Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Dati
L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi

Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Franchigia
Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Furto
Furto, come definito dall'art. 624 c.p.

Impianto/Sistema
Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata
L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza/Capitolato
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinata somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Programmi
La sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

Rapina
Rapina, come definita dall'art. 628 c.p.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scasso
Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tale da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scheda di copertura
La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto
Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società
L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Supporti
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.4 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella "Scheda di Copertura" e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle

condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.6 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..
In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della

presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 5,0% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all'art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.17 - Assicurazione per conto di chi spetta

Ove la garanzia e stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in caso di sinistro, i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina degli arbitri da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato ne azione alcuna per impugnare le risultanze delle operazioni arbitrali rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.
L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, e liquidato, non può essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le Apparecchiature elettroniche, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente da terzi, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

A) DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

2.A.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità della presente polizza, alle condizioni ed esclusioni che seguono, a risarcire l'assicurato per le perdite e i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Si precisa che gli enti assicurati possono essere:

a) posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti;
b) installati su veicoli di proprietà o in uso o in locazione all'Amministrazione o ad altri Enti convenzionati;
c) ovunque posti se destinati, per loro uso o natura, ad un impiego mobile;
d) posti all'aperto per loro uso o destinazione.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si intendono compresi i danni causati da:

a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
b) difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
d) caduta, urto, collisione o eventi similari;
e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
f) effetti da corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, cortocircuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso;
h) fulmine ed esplosione;
i) caduta aerei od oggetto caduti dagli stessi;
j) superamento del muro del suono;
k) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
l) rapina, furto con scasso o tentativi di furto;
m) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

2.A.2 – Rischi esclusi

La Società esclude dal risarcimento i danni:

a) causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente;
b) di deperimento, logorio, corrosione, ossidazione di qualsiasi parte dell'ente che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costrutture, venditore o locatore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
i) verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo od Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
j) causati direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o di contaminazioni radioattive provocate dal combustibile nucleare e sue scorie (solo ai fini di questa esclusione, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente polizza;
k) causati da maremoti o da eruzioni vulcaniche.

Si intendono inoltre esclusi i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assisenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato, intendendosi per tale l'Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

2.A.3 – Criteri di indennizzo in caso di sinistro

a) Danni suscettibili di riparazione:

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

1. la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
2. la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
3. i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni o per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

b) Danni non suscettibili di riparazione:

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

1. i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;

2. la mano d'opera necessaria allo smontaggio e montaggio dell'ente danneggiato calcolata a tariffa normale;
3. la rimozione dell'ente danneggiato;
4. gli eventuali diritti doganali e di dazio.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

2.A.4 – Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia stabiliti nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

2.A.5 – Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per il ripristino degli enti danneggiati anche in nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei beni assicurati nella loro forma originale.

2.A.6 – Indennizzo

a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso;
b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

B) DANNI MATERIALI AL SOFTWARE

2.B.1 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscono gli archivi, mentre gli archivi stessi:
a) si trovano nel luogo indicato in polizza;
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all'art. 2.A.1, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.

2.B.2 – Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2.A.2, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 2.A.2 lett. d);
c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

2.B.3 – Salvaguardia degli archivi del calcolatore
L'assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.

2.B.4 – Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.

2.B.5 – Primo rischio assoluto
L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

2.B.6 – Scoperto a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

2.B.7 – Virus informatici
Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
La presente garanzia è prestata col limite per sinistro del 15% della somma assicurata per la Sezione B).

C) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

2.C.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

a) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
b) all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
c) all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza

2.C.2 – Esclusioni speciali

Restando ferme le esclusioni di cui all'art. 2.A.2, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.

2.C.3 – Periodo di indennizzo

È il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.

2.C.4 – Somme assicurate

La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.

Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto, ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

2.C.5 – Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

2.C.6 – Scoperto a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI

3.1 – Cose non di proprietà
Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere anche di Terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che la somma assicurata le contempli e che i beni non risultino coperti da apposita assicurazione.
Sono escluse le Apparecchiature elettroniche di proprietà di Terzi ai quali sono stati dati in uso o in gestione i locali, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi.

3.2 – Valore a nuovo
La disposizione di cui all'art. 2.A.3 lett. b) "Danni non suscettibili di riparazione" viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
a) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
b) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in a), defalcato dell'importo stimato in b).
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla Sezione A).

3.3 – Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto
In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.
Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

3.4 – Colpa grave dell'Assicurato
A parziale deroga dell'Art. 2.A.2 lett. a), la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.

3.5 – Danni da furto
La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo se questi sono posti sottotetto del fabbricati e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso (ad eccezione di quanto previsto all'art. 3.13 "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile").
Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%.

3.6 – Eventi socio-politici

A parziale deroga dell'art. 2.A.2 lett. i), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

3.7 – Conduttori esterni
L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurati. La presente estensione è prestata entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

3.8 – Tubi speciali e valvole elettroniche
In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

3.9 – Spese di scavo, puntellatura e muratura
La garanzia è estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

3.10 – Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata relativamente alla Sezione A) con il massimo di Euro 20.000,00.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

3.11 – Trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro del 20% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

3.12 – Onorari periti
La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 c.c..

3.13 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso terzi sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. I beni assicurati possono essere utilizzati anche presso le abitazioni dei dipendenti dell'Assicurato per il telelavoro.
Relativamente alla presente estensione di garanzia si conviene che:
a) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;

b) a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3.5 "Danni da furto", questi ultimi sono indennizzabili esclusivamente quando gli enti assicurati sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi, limitatamente alle ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

3.14 – Guasti cagionati dai ladri

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

3.15 – Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 200.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

3.16 – Immediata riparazione

È facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

3.17 – Rinuncia alla rivalsa

La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c., per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli amministratori, del segretario e del direttore generale, dei dipendenti del contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.

3.18 – Copertura automatica – Leeway Clause

L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati (Hardware), comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio stabilito dalla Società nella misura del 50% (cinquanta percento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., entro il limite massimo del 30% (trenta percento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

4.1 – Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente polizza, l'Assicurato si obbliga a:

a) darne avviso al Broker, tempestivamente dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o telefax, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta. In caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alla Polizia;
b) fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
c) conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della società;
d) fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
e) fornire prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto a), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

4.2 – Diritto di accesso e di ispezione della Società

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

4.3 – Limite di indennizzo

La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

4.4 – Procedura della liquidazione del danno e nomina dei periti liquidatori

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelte sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo fa carico per metà ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alla disposizioni contenute nel presente articolo, esse sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente Polizza.
I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

4.5 – Mandato dei Periti Liquidatori
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle Condizioni della presente Polizza.

4.6 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

4.7 – Sinistri e reclami dolosi
L'Assicurato che adoperi, a giustificazione dell'ammontare del danno, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta o alteri dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto al risarcimento.

4.8 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 15.000,00 .
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.	Garanzia	Franchigia / Scoperto
	A) DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE	
2.A.1 lett. a)	Beni posti all'interno	Franchigia di Euro 100,00
2.A.1 lett. b)	Beni installati su veicoli	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00
2.A.1 lett. c)	Beni ad impiego mobile	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00
2.A.1 lett. d)	Beni posti all'aperto	Scoperto del 20% con il minimo di Euro 200,00
	B) DANNI MATERIALI AL SOFTWARE	
2.B	Ricostruzione archivi (dati e programmi)	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00
	C) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	
2.C	Maggiori costi	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00

6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
1.4 Durata del contratto;
1.5 Recesso in caso di sinistro;
1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
1.10 Foro competente;
1.12 Clausola broker;
1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società _____

Il Contraente _____

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente / Assicurato	Comune di Cantello Piazza Monte Grappa, 1 21050 - Cantello (VA) P.I. 00404280125 - C.F. 00404280125
Rischio assicurato	Elettronica All Risks
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/12/2018
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/12/2021
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/12 di ogni annualità

Calcolo del premio

Part.	Enti Assicurati	Somme Assicurate (Euro)	Tasso Lordo ‰	Premio Annuo Lordo (Euro)
	A) DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE			
1	Beni posti all'interno	40.000,00		
2	Beni installati su veicoli	2.000,00		
3	Beni ad impiego mobile	5.000,00		
4	Beni posti all'aperto	30.000,00		
	B) DANNI MATERIALI AL SOFTWARE			
5	Ricostruzione archivi (dati e programmi)	15.000,00		
	C) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO			
6	Maggiori costi	25.000,00		
Premio annuo lordo (Euro)				

La Società

Il Contraente
